



# CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

*Provincia di Brindisi*

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 55 del 27/12/2018

Sessione: Straordinaria - Prima convocazione

Seduta: Pubblica

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2017 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 D. LGS. 175 DEL 19/08/2016 MODIFICATO DAL D. LGS. 100 DEL 16/06/2017 . APPROVAZIONE**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **15:50** nella Casa Comunale, convocato con appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Piero Iaia

Partecipa ed assiste il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani

Eseguito l'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	CONTE DOMENICO	Sindaco	X	
2	ARGENTIERI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	X	
3	MICCOLI VITO	Consigliere Comunale	X	
4	NIGRO DOMENICO	Consigliere Comunale	X	
5	CAIRO GIUSEPPINA	Consigliere Comunale	X	
6	ZURLO DAMIANO	Consigliere Comunale	X	
7	FRACCHIOLLA NICOLA	Consigliere Comunale		X
8	IAIA PIERO	Consigliere Comunale	X	
9	MUSA SALVATORE	Consigliere Comunale	X	
10	ATZORI GIONATA	Consigliere Comunale	X	
11	ROSSELLI LUCIA	Consigliere Comunale	X	
12	ERRICO SILVANA	Consigliere Comunale	X	
13	BOGGIA LUIGI	Consigliere Comunale		X
14	CARRONE FEDERICO	Consigliere Comunale	X	
15	TRAVAGLINI FEDERICO	Consigliere Comunale		X
16	NIGRO VINCENZO MARCO	Consigliere Comunale	X	
17	RUGGIERO MARCO	Consigliere Comunale	X	
		TOTALE	14	3

Si premette che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi del Testo Unico EE.LL., sono stati acquisiti i seguenti pareri:

<p>REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole Data: 17/12/2018 <b>Responsabile del Servizio</b> DOTT. GIACOMO VITO EPIFANI</p>	<p>REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole Data: 18/12/2018 <b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> Dott. Giacomo Vito Epifani</p>
--	--

**Il Presidente**, constatato che il numero di **14** presenti è legale per la validità della adunanza di prima convocazione; Constatato che l'avviso di convocazione è stato notificato nei modi e termini di legge a tutti i Consiglieri, giusta relata di notifica del Messo Comunale, che si allega agli atti della seduta; Dato atto che è stato partecipato al Prefetto, con nota n.27284 del 21/12/2018, la data e l'Ordine del Giorno e che copia di detta nota è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico, invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del seguente argomento:

**Oggetto:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2017 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 D. LGS. 175 DEL 19.08.2016, MODIFICATO DAL D. LGS. 100 DEL 16.06.2017. APPROVAZIONE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - ⌚ le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - ⌚ l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che il Comune di San Vito dei Normanni con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/10/2017 ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 ai sensi dell'art. 24 T.U.P.S e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo

riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Vito dei Normanni e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei conti prescrive: *” il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quoted”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

**TENUTO CONTO** che l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dai servizi e uffici comunali competenti;

**RISCONTRATO** che la suddetta analisi ricognitiva ha fatto emergere che il Comune di San Vito dei Normanni risulta detenere alla data del 31/12/2017, una doppia partecipazione societaria indiretta al capitale sociale della Società “G.A.L. Alto Salento – Società Consortile a Responsabilità Limitata” e alla Società “G.A.L. Alto Salento 2020– Società a Responsabilità Limitata” (partecipazione non di controllo) per il tramite dell’Ente “Consorzio Volontario Alto Salento” così come tabella riepilogativa sotto riportata:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CONSORZIO VOLONTARIO ALTO SALENTO	Diretta	Autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente e a svolgimento delle relative funzioni	37,68%	Consorzio ex art. 31 D. LGS. 267/2000
GAL ALTO SALENTO Società consortile a responsabilità limitata	Indiretta	Sostegno e promozione dello sviluppo rurale dell’Alto Salento	12,15%	Società costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale (art. 4, c. 6)
GAL Alto Salento 2020 S.r.l	Indiretta	Sostegno e promozione dello sviluppo rurale dell’Alto Salento	6,03%	Società costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale (art. 4, c. 6)

**PRECISATO** che il Consorzio Volontario Alto Salento, costituito ai sensi dell’art. 31 del Tuel e partecipato dal Comune di San Vito dei Normanni unitamente ai comuni di Carovigno, Villa Castelli e San Michele Salentino, non è oggetto della ricognizione di cui al presente atto il quale è, invece, limitato alle sole partecipazioni societarie costituite ai sensi del Codice Civile. Pertanto, nella suddetta tabella il Consorzio Volontario Alto Salento viene indicato al solo fine di evidenziare la relazione tra il GAL ALTO SALENTO Scarl ed il GAL ALTO SALENTO 2020 srl con il Comune di San Vito dei Normanni;

**OSSERVATO** che, in ogni caso, il GAL ALTO SALENTO Scarl ed il GAL ALTO SALENTO 2020 srl non rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 4 comma 6 e art. 26 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 e, pertanto, non costituisce ipotesi di partecipazione da alienare o da razionalizzare in quanto compresa nel perimetro delle esclusioni previsto dalla normativa appena richiamata;

**PRECISATO** che la ricognizione di cui al presente provvedimento è riferita alla situazione rilevata alla data del 31/12/2017;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Con voti** unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n.14 consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle partecipazioni possedute dal Comune di San Vito

dei Normanni qui di seguito rappresentata:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
GAL ALTO SALENTO Società consortile a responsabilità limitata	Indiretta	Sostegno e promozione dello sviluppo rurale dell'Alto Salento	12,15%	Società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
GAL Alto Salento 2020 S.r.l	Indiretta	Sostegno e promozione dello sviluppo rurale dell'Alto Salento	6,03%	Società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

3. di dare atto che il Comune di San Vito dei Normanni non detiene altre partecipazioni, dirette o indirette in società ai sensi dall'art. 20 del D. Lgs. 175 del 19/08/16 come modificato dal D. Lgs. 100 del 16/06/17;
4. di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione ne necessita di procedere ad alienazioni in quanto le partecipazioni di cui innanzi rientrano nel perimetro delle esclusioni previste dall'art. 4 comma 6 e art. 26 comma 2 del D. Lgs. 175/2016;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.
6. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa alle società GAL ALTO SALENTO Scarl e GAL ALTO SALENTO 2020 srl;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n.14 consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Piero Iaia

IL SEGRETARIO GENERALE

Giacomo Vito Epifani

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ] Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, c.4 - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, c.3 - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

San Vito dei Normanni, 27/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Giacomo Vito Epifani

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

San Vito dei Normanni, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Vito Sbano